

**REGOLAMENTO (CE) N. 1939/96 DELLA COMMISSIONE**

dell'8 ottobre 1996

**che fissa, per la campagna di commercializzazione 1995/96, l'ammontare che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo del contributo B e l'importo del contributo stesso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 dispone in particolare che se l'ammontare del contributo B è inferiore all'importo massimo di cui all'articolo 28, paragrafo 4 di detto regolamento, riveduto all'occorrenza secondo il suo paragrafo 5, i fabbricanti di zucchero hanno l'obbligo di versare ai venditori di barbabietole la differenza tra l'importo massimo del contributo B e l'ammontare del contributo da riscuotere, nella misura del 60 % di tale differenza; che l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/94<sup>(4)</sup>, prevede che tale ammontare di cui all'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, viene fissato contemporaneamente alla fissazione dei contributi alla produzione e secondo la stessa procedura;

considerando che per la campagna di commercializzazione 1995/96 l'importo massimo del contributo B è stato fissato per lo zucchero al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco; che per quanto riguarda lo zucchero, l'importo del contributo B da riscuotere per

detta campagna, sarà limitato al 33,2391 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco; che, in conseguenza di ciò, in ragione di tale differenza, si deve fissare, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'ammontare che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole per tonnellata di barbabietole della qualità tipo e nella misura del 60 % della detta differenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'ammontare di cui all'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo al contributo B, che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole è fissato per la campagna di commercializzazione 1995/96 a 2,10 ECU per tonnellata di barbabietole della qualità tipo.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU n. L 53 del 24. 2. 1994, pag. 7.